

Allegato "A" al n. 9107 di raccolta

STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una società consortile a responsabilità limitata, ai sensi degli articoli 2615 ter, 2462 e seguenti del Codice Civile, denominata "**CSP - INNOVAZIONE NELLE ICT - Società Consortile a responsabilità limitata**" ed in forma abbreviata "**CSP S.c. a r.l.**".

ART. 2 - SEDE

La società ha sede legale in Torino, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente ufficio del registro delle imprese, ai sensi dell'art.111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche all'estero, nonché trasferire la sede legale nell'ambito dello stesso Comune

ART. 3 - DURATA

La durata della società è stabilita al 31 dicembre 2050, salvo proroga. La proroga della società non costituisce causa di recesso per i soci.

ART. 4 - OGGETTO SOCIALE

La società ha finalità consortili.

La società, con esclusione di qualsiasi scopo di lucro, ha per oggetto:

- lo svolgimento di attività di interesse generale nel settore della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale, secondo quanto previsto dalle normative comunitarie e nazionali in materia e nell'ambito delle finalità proprie degli organismi di ricerca, nonché nel settore del trasferimento tecnologico e dello scambio di conoscenze e tecnologie nell'ambito dell'informatica, dell'elettronica e dell'Information Technology, al fine di favorire l'innovazione ed il trasferimento delle conoscenze, sostenendo e coordinando la ricerca scientifica e lo sviluppo tecnologico nell'ambito delle funzioni istituzionali dei soci a favore della collettività per lo sviluppo economico e sociale;
- la promozione, la valorizzazione, lo sviluppo e la diffusione della ricerca applicata al sistema produttivo, mettendo in rete le competenze industriali, accademiche e sociali a favore di tutti i soggetti operanti nel settore di riferimento, al fine di attrarre investitori qualificati e nuova occupazione. Attraverso tale attività agevola il trasferimento alle imprese dei risultati della ricerca - attraverso tutti gli strumenti più idonei allo scopo come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la brevettazione e il rilascio di software con licenza di tipo *Open Source* - agendo quale soggetto catalizzatore e facilitatore del trasferimento tecnologico.

In particolare, per il conseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà:

- assumere ogni determinazione in ordine alla esecuzione dell'oggetto medesimo;
- instaurare, intrattenere e risolvere con Enti pubblici e privati, con terzi in genere e con i soci tutti i rapporti giuridici che ritenga necessari, stipulando qualsiasi contratto e compiendo ogni operazione di qualsivoglia natura che sarà ritenuta dagli organi amministrativi necessaria o anche solo opportuna per il conseguimento dell'oggetto so-



ciale;

- rilasciare garanzie anche fidejussorie a terzi ed a favore di terzi;
- chiedere aperture di credito e concessioni di fidi da utilizzare per le esigenze della realizzazione dello scopo sociale e della gestione della società;
- chiedere ed incassare finanziamenti, contributi, elargizioni e donazioni per il raggiungimento dei fini statutari;
- attuare forme di cooperazione e collaborazione con società ed enti esterni rispetto alla compagine sociale, attraverso forme di cooperazione contrattuale secondo quanto di volta in volta fosse appropriato ed applicabile, come ad esempio:
 - § Contratti di joint-venture;
 - § Associazioni in partecipazione;
 - § Partenariato pubblico-privato contrattuale;
 - § Reti di imprese.

Tali forme di cooperazione potranno consentire di condurre congiuntamente a soggetti terzi, pubblici o privati, unendo le rispettive risorse economiche e competenze per il perseguimento di finalità comuni, attività finalizzate all'adempimento della missione della società.

- accrescere e sviluppare le conoscenze e la cultura nel settore presso gli operatori pubblici e privati;
- fornire assistenza e supporto allo sviluppo di attività economiche connesse con le iniziative dei soci nelle materie attinenti all'oggetto sociale;
- acquisire, integrare e combinare tra loro le conoscenze e le competenze esistenti sul territorio di natura scientifica, tecnologica, commerciale, al fine di consentirne uno migliore e più proficuo sfruttamento e la nascita e l'ideazione di nuovi progetti, prodotti, processi e servizi;
- fornire servizi di formazione e divulgazione, anche attraverso azioni mirate sul territorio e rivolte alle imprese e ai cittadini;
- organizzare e partecipare a manifestazioni ed eventi relativi all'Information Technology;
- fornire supporto, limitatamente alle attività di cui al primo comma, ai soci per lo svolgimento delle loro attività e funzioni istituzionali nei settori di propria competenza.


ART. 5 - CAPITALE

Il capitale sociale è di Euro 641.000,00 (seicentoquarantunmila virgola zero zero).

Le partecipazioni dei soci, che non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di sollecitazioni all'investimento, sono espresse dal rapporto percentuale o frazionale tra il valore singoli conferimenti e cifra del capitale sociale. Alle partecipazioni sono commisurati i diritti corporativi e patrimoniali dei soci rapportati al capitale e l'incidenza dei voti nelle decisioni collettive.

I soci sono abilitati all'esercizio dei diritti sociali, ivi compreso quello di intervento nelle decisioni collettive, dal momento in cui l'acquisto della qualità di socio è iscritta nel libro dei soci.

Il capitale può essere aumentato mediante il conferimento di tutti gli elementi iscrivibili all'attivo dello stato patrimoniale suscettibili di va-



lutazione economica. Per le decisioni di aumento e riduzione del Capitale Sociale si applicano gli artt. 2481 e segg. del codice civile.

Salvo il caso di cui all'art.2482 ter, gli aumenti del Capitale Sociale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso ai sensi dell'art.2473 del codice civile.

Nel caso di riduzione per perdite che incidano sul Capitale Sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art.2482 bis, comma 2 c.c, in previsione dell'assemblea ivi indicata.

ART. 6 - FINANZIAMENTI DEI SOCI

I soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, possono pattuire di versare finanziamenti e contributi straordinari in denaro sia per spese di investimento sia per le spese correnti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

I soci possono altresì effettuare versamenti in conto capitale; in tal caso i versamenti devono avvenire in proporzione alle quote possedute e la società non è tenuta alla loro restituzione. Sui versamenti effettuati in conto capitale non vengono corrisposti interessi.

ART. 7 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

Le partecipazioni possono essere liberamente trasferite all'interno della compagine sociale, fermo restando il rispetto delle eventuali disposizioni inderogabili di legge applicabili.

Sempre nel rispetto delle disposizioni di legge inderogabili, le partecipazioni sono altresì liberamente trasferibili a terzi a condizione che l'assemblea dei soci dia preventivo consenso motivato della conservazione della omogeneità della compagine sociale deliberando con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

ART. 8 - ORGANI

Sono organi della società:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato di indirizzo;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il VicePresidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale;
- il Direttore generale.

ART. 9 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea, convocata a termini di legge e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Essa può essere convocata dagli amministratori o dai soci che rappresentino almeno 1/3 del capitale, anche fuori della sede sociale, ma in una località del territorio dello Stato, con qualunque mezzo di comunicazione idoneo a fornire la prova del ricevimento e ad assicu-



rare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, almeno 8 giorni prima dell'assemblea.

Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero Capitale Sociale e tutti gli Amministratori ed i Sindaci sono presenti oppure informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Se gli Amministratori ed i Sindaci non partecipano personalmente all'Assemblea dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di tutti gli aspetti relativi all'Ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

E' demandata all'assemblea, unitamente alle deliberazioni di cui all'art.2479 del Codice Civile, la nomina del Presidente, del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché la determinazione della remunerazione degli Amministratori nel rispetto della normativa vigente.

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

Il bilancio d'esercizio dovrà essere presentato ai soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile.

Per la rappresentanza in assemblea valgono le disposizioni dell'art. 2479 bis del Codice Civile.

Per la validità della costituzione delle assemblee valgono le norme del Codice Civile.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in assenza dalla persona all'uopo designata dall'assemblea.

Su designazione del Presidente l'assemblea nomina il Segretario, scelto anche tra non soci.

Ove disposto dalla legge, ovvero ritenuto opportuno dal Presidente, questi designa un notaio che redige il verbale dell'assemblea.


L'assemblea, validamente costituita, delibera, ove non diversamente richiesto dal presente statuto, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

Per le modificazioni del presente statuto, per le decisioni dei soci sulle materie indicate dall'art. 2479 2° comma n.4) e 5) e per lo scioglimento anticipato della società è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più dei due terzi del capitale sociale; negli altri casi l'assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge.

ART. 10 - AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero massimo di amministratori pari a 5 (cinque) anche non soci, nominati dall'Assemblea. Tra gli amministratori l'Assemblea nomina il Presidente del Comitato di Indirizzo di cui all'art. 11.

Il Consiglio di amministrazione è formato secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo



dei componenti secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Qualora dall'applicazione di dette modalità non risulti un numero intero di componenti appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.

L'Assemblea dei soci può decidere di attribuire un compenso agli Amministratori, nel rispetto della normativa vigente.

Gli Amministratori durano in carica per un periodo stabilito dall'assemblea dei soci; nel caso venissero a decadere per qualsiasi causa più di metà dei Consiglieri, si intenderà decaduto tutto il Consiglio.

La convocazione deve avvenire con qualunque mezzo di comunicazione idoneo a fornire la prova del ricevimento da inviare al domicilio di ciascun Amministratore almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero tre giorni in caso di urgenza.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede sociale o altrove purché nel territorio dello Stato.

Il Consiglio sarà validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibererà a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti prevarrà la decisione del Presidente.

Il Presidente ha l'obbligo di convocare il Consiglio quando ne sia fatta richiesta da più della metà dei Consiglieri.

Le delibere del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto da chi ha presieduto l'adunanza e dal segretario.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura del verbale.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva od in teleconferenza dei suoi membri in carica.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, senza eccezione di sorta ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga necessari od anche solo opportuni per il conseguimento dello scopo sociale, salva la competenza esclusiva dell'assemblea nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di delegare in parte i propri poteri, con esclusione dei poteri indelegabili per legge, a uno o più Consiglieri.

ART. 11 - IL COMITATO DI INDIRIZZO

La società si avvale di un Comitato di Indirizzo, con funzioni consultive, nominato dall'Assemblea dei Soci, che determina il numero dei componenti e la durata in carica, al fine di analizzare le iniziative svolte e in corso di svolgimento da parte della società e fornire linee guida e programmatiche per l'attuazione dell'oggetto sociale, attraverso apposite relazioni indirizzate all'assemblea dei soci.

Esso potrà essere composto da soggetti anche estranei alla compagine sociale ed individuati nell'ambito del mondo dell'imprenditoria,



delle associazioni di imprese e di lavoratori, dei centri di ricerca e istituzioni accademiche e universitarie, attivi nei settori in cui opera la società o utili in base alle sue esigenze operative o funzionali ed in conformità agli indirizzi espressi dall'Assemblea dei Soci

Il Presidente del Comitato riunisce l'organo almeno due volte all'anno.

La partecipazione ai lavori delle sedute del Comitato avviene a titolo gratuito.

ART. 12 - IL PRESIDENTE E IL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta la società ad ogni effetto di legge, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Soci e ne attua le deliberazioni.

Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della società in caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, conformemente a quanto disposto dal successivo art. 15.

ART. 13 - IL COLLEGIO SINDACALE

L'amministrazione della società è soggetta al controllo di un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti di indiscussa capacità professionale e dirittura morale.

Tutti i sindaci devono essere revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

Il Collegio Sindacale è formato secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Qualora dall'applicazione di dette modalità non risulti un numero intero di componenti appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403, 2403 bis, 2403 ter e 2404 c.c. ed esercita la revisione legale dei conti della società fino al superamento dei limiti previsti dall'art. 2409 bis del Codice Civile.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2406, 2407 e 2408 comma 1 c.c..

Delle riunioni del collegio sindacale deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci e del Consiglio di Amministrazione

Il Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea e dura in carica tre esercizi; è rieleggibile e nomina al suo interno un Presidente.

ART. 14 - DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta dal Presidente della società.

Il Consiglio di Amministrazione ne determina inquadramento, retribuzione e compiti, tra i quali fin d'ora si comprendono:



- la direzione ed amministrazione del personale dipendente;
- l'attuazione operativa dei progetti e dei programmi approvati dal Consiglio di Amministrazione;
- il coordinamento di tutte le attività sociali;
- la predisposizione del progetto di budget preventivo;
- la predisposizione degli atti necessari agli adempimenti fiscali ed amministrativi posti dalla legge a carico della società;
- la verbalizzazione quale segretario delle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- lo svolgimento di tutti gli altri compiti e funzioni che gli verranno attribuiti di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 15 - RAPPRESENTANZA LEGALE

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione e qualora nominati, ai Consiglieri delegati nei limiti della delega, è attribuita la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e davanti ad ogni ordine e grado di giurisdizione, anche amministrativa; in caso di assenza od impedimento del Presidente, la rappresentanza è attribuita al Vice Presidente. La rappresentanza della società può essere attribuita anche a dipendenti o terzi, sulla base di procura speciale rilasciata dai legali rappresentanti.

La firma del Vice Presidente fa presumere di fronte ai terzi l'assenza ovvero l'impedimento del Presidente.

ART. 16 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 17 - REVISIONE LEGALE E SOCIETA' DI REVISIONE

La revisione legale dei conti è di spettanza del collegio sindacale sino al verificarsi delle condizioni di cui all'art.2409 bis

ART. 18 - SCIoglimento

La società consortile si scioglie nel caso in cui non possa più perseguire le proprie finalità statutarie, per decisione dell'assemblea e negli altri casi previsti dalla legge.

Al verificarsi della causa di scioglimento, l'assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri. Al termine della liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto secondo le determinazioni dell'assemblea.

ART. 19 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, o tra i soci e il consorzio,

avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, oppure nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori o tra questi o da essi promossa, ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari o aventi ad oggetto la qualità di socio, sarà devoluta ad arbitrato secondo il Regolamento della Camera arbitrale del Piemonte nel rispetto della disciplina prevista dagli artt. 34, 35 e 36 del D. Lgs. 17/1/2003 n. 5.

L'arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato ordinario ir-rituale.

La controversia sarà devoluta ad collegio arbitrale di tre arbitri. In ogni caso gli arbitri saranno nominati dalla Camera Arbitrale.



ART. 20 - INFORMATIVA

Deve essere inviato a tutti i soci copia del bilancio Consuntivo approvato dall'Assemblea.

Il Presidente è tenuto a trasmettere ai soci i documenti di volta in volta richiesti dai medesimi, relativamente a qualsiasi rilevante iniziativa e/o procedura della società.

ART. 21 - NORMA DI RINVIO

La legge regolerà quanto il presente statuto non prevede espressamente.

GIOVANNI FERRERO

EMANUELA LAZZERINI Notaio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

su fascicolo 13 per uso consuntivo

Torino, 17 ottobre 2013

Emanuela Lazzerini Notaio

